



**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI**  
(legge 31.12.1996, n. 675 e D.Lgs. 28.12.2001, n. 467)

## SOMMARIO

<b>ART.1 - OGGETTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 - TRATTAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 - UNITÀ DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 6 - TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7 - SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 9 - INFORMAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 11 - RAPPORTI CON IL GARANTE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 12 - SICUREZZA</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 13 - CONTROLLI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	<b>6</b>

## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Legge 31.12.1996, n. 675

D. Lgs. 28.12.2001, n. 467

\*\*\*\*\*

### **Art.1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati, organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in attuazione della legge 31 dicembre, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per finalità istituzionali, al fine del presente regolamento, si intendono:
  - a) Le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
  - b) Le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza del Comune.

### **Art. 2 Trattamento e trasmissione dei dati**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

### **Art. 3 Definizioni di riferimento**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

### **Art. 4 Unità di riferimento**

1. Presso il Settore Segreteria Generale viene individuata un'unità di riferimento con le seguenti funzioni:
  - a) consulenza nell'interpretazione della casistica che possa presentarsi a ciascun titolare/responsabile;
  - b) predisposizione degli atti amministrativi necessari per gli adempimenti previste nel presente regolamento.L'unità di riferimento si avvale della collaborazione dell'Ufficio Relazioni col Pubblico.

**Art. 5**  
**Individuazione delle banche dati**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei dirigenti delle singole aree e l'elenco delle stesse viene aggiornato con cadenza semestrale.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. In sede di prima applicazione, i dirigenti sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento e ad inviare la comunicazione al Dirigente dell'Area Affari Generali entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento.  
Il Settore Segreteria Generale provvederà nei successivi 30 giorni a formulare una proposta alla Giunta Comunale per l'individuazione di tutte le banche dati esistenti.
4. La comunicazione di cui al comma precedente contiene:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento ed indicazione degli eventuali riferimenti normativi;
  - b) la natura dei dati, (informatici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
  - c) sensibilità dei dati;
  - d) l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni al Comune;
  - e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
  - f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

**Art. 6**  
**Titolarità e responsabilità del trattamento dei dati**

1. Titolare del trattamento dei dati personali, al quale competono le decisioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati acquisiti per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, è l'Amministrazione Comunale di Bresso.
2. Responsabili del trattamento, a norma dell'art. 8, comma 1, della legge 31.12.1996, n. 675, presso ogni singolo settore sono i rispettivi dirigenti.  
I titolari/responsabili:
  - a) possono nominare gli incaricati del trattamento dei dati e fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - b) curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate ad incaricati appartenenti al settore di cui sovrintendono;
  - c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) sono responsabili dei procedimenti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;
  - e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - f) collaborano con il CED per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono ;
  - g) curano l'informativa agli interessati di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni;
  - h) dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
3. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, i responsabili adottano tutte le necessarie misure di sicurezza previste dal DPR 28 luglio 1999, n. 318 e secondo i criteri che saranno successivamente individuati con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. 675/96.

**Art. 7**  
**Soggetti incaricati del trattamento dei dati**

1. A cura di ciascun responsabile del trattamento dei dati, vengono individuati in apposito elenco gli eventuali soggetti incaricati del trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
2. Agli incaricati viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

**Art. 8**  
**Trattamento dei dati**

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i settori dovranno uniformarsi al sistema, individuato dal CED, del protocollo generale del Comune entro 60 gg. dall'avvenuta abilitazione dello stesso.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.
5. A cura di ciascun responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento, vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati.
6. Nelle ipotesi in cui alla legge, lo Statuto, i regolamenti o la normativa comunitaria prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni.
7. Il trattamento dei dati sensibili di cui agli artt. 22, 23 e 24 della L. 675/96 e successive modificazioni, viene effettuato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2, 3 e 4 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
8. La Giunta Comunale, con provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, provvede anche all'identificazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 22 della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, e ne cura il periodico aggiornamento con cadenza semestrale.

**Art. 9**  
**Informazione**

1. A cura di ciascun responsabile del trattamento dei dati o di un suo incaricato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
2. I Dirigenti favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo con tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

**Art. 10**  
**Diritti dell'interessato**

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, sono presentate all'Ufficio per le Relazioni col Pubblico del Comune.

L'U.R.P. provvede senza ritardo a trasmettere la richiesta al titolare/responsabile competente a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

### **Art. 11**

#### **Rapporti con il garante**

1. Il titolare/responsabile del trattamento dei dati, nei casi di inizio, variazione e cessazione del trattamento di dati personali, invia al garante, qualora previsto, a mezzo della Segreteria Generale, le comunicazioni e le notificazioni stabilite dalla legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

### **Art. 12**

#### **Sicurezza**

1. il responsabile del trattamento dei dati provvede, collaborando col Responsabile del Settore CED in caso di banche dati informatizzate, all'adozione delle misure di sicurezza previste dal DPR 28.7.1999, n. 318 anche al fine di prevenire:
  - a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
  - b) l'accesso non autorizzato;
  - c) modalità di trattamento dei dati non conformi a legge o regolamento;
  - d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.Il titolare/responsabile del trattamento dei dati, provvederà ad aggiornare le misure di sicurezza secondo i criteri che saranno successivamente individuati con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 15 comma 2 L. 675/96 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **Controlli**

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati sono periodicamente attivati controlli anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 61 – primo comma – dello Statuto comunale.

#### **Appendice delle norme legislative richiamate nel regolamento per il trattamento dei dati personali.**

L. 675	31.12.1996	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
D. Lgs. n. 467	28.12.2001	Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali.
L. 135	11.5.1999	Disposizioni integrative della L. 31.12.1996, n. 675 sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
D.P.R. 318	28.7.1999	Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.